

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C

**CON ISTANZA CAUTELARE
E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Nell'interesse di:

Elisabetta Falorio, nata a Lanciano (CH) il 22 gennaio 1976
C.F.FLRLBT76A62E435W, residente in Atessa, via Corso Vittorio Emanuele, 134, email efalorio@hotmail.com rappresentata e difesa nel presente giudizio in forza di procura alle liti in calce al presente atto dall'Avv. Carla Di Lello (DLLCRL73D44G482H fax. 0690280403 pec. carladilello@pec.it) congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Vincenzo Bassi (BSSVCN72E21E372S vincenzobassi@pec.it, fax 0873-560473) con studio in Roma, Via Cicerone n. 62, CAP 00193,
(qui di seguito "**Ricorrente**")

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), (c.f. 80185250588) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n.76, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia), Milano PEC milano@avvocaturastato.it;

(qui di seguito "**Amministrazione resistente**")



E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti interessati dalla Mobilità di cui ai bollettini della Mobilità 2016/17 per le classi di concorso della Ricorrente e di tutti i docenti che sono stati inseriti in Ruolo a seguito di concorso del 2012

FATTO

1. La Ricorrente è stata docente precaria dal 2009 in alcuni istituti scolastici statali della provincia di Chieti.
2. La Ricorrente, poi, è stata inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (da ora in avanti GAE, *n.d.r.*) presso l'USP di CHIETI, sino dal 2009, con 89 punti complessivi, avendo svolto negli anni, come precaria, attività di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado a (doc. 1 pag. 7).
3. Con L. n.107/2015, denominata *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* (c.d. Legge della Buona Scuola), il MIUR veniva autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad *“attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art.399 del d. lgs. 16/4/94, n.297...”* (L.107/15, art.1 comma 95).
4. Ivi si disponeva altresì: *“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: ... omissis... b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle GAE del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c),*



della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017" (L.107/95, art.1, comma 96).

5. Essendo in possesso dei requisiti richiesti, la Ricorrente produceva nei termini previsti dalla Legge 107/2015 regolare domanda di assunzione (doc. 4), ritualmente accettata dall'Ufficio competente tramite proposta di assunzione (doc. 5).
6. Veniva quindi immessa in ruolo, assegnata alla Provincia di CHIETI, Scuola Secondaria di secondo grado posto sostegno, senza alcuna ulteriore specificazione. La proposta di assunzione si perfezionava regolarmente a seguito di accettazione (doc. 5).
7. Successivamente la Ricorrente stipulava con il Dirigente della Istituzione scolastica alla quale era stata assegnata Contratto individuale di Lavoro a tempo indeterminato (doc. 6).
8. Infatti, con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.
9. Ed era proprio in virtù di tale ripartizione, la Ricorrente veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'anno di formazione, posto di Sostegno e Storia dell'Arte (doc. 6);
10. La legge n.107/95 si occupava, altresì, di disciplinare anche il prosieguo del rapporto di lavoro dei neo – assunti e all'art.1, co.108, introduceva norme relative alla mobilità per l'AS 2016/2017 così disponendo: *"Per l'A.S. 2016/2017 è avviato un piano straordinario di*



mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (ovvero i docenti assunti secondo le procedure ordinarie , n.d.r.). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art.399, co.3, del TU di cui al decreto legislativo 16/04/1994 n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co.96, lettera b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.) , assunti ai sensi del co.98 lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al co.96, lettera b) (provenienti dalle GAE, n.d.r.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del co.98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'A.S. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale... omissis ...” (L.107/15, art.1 , co.108).

11. In parole povere, il comma 108 ipotizzava un piano di mobilità su base nazionale, al quale avrebbero partecipato tutti, sia i docenti assunti con le modalità ordinarie (e ciò in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia) che i docenti assunti con le modalità straordinarie. In particolare, ai sensi della L.107/15, art. 1, co. 98: “Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate : ... omissis ... b) in deroga all'art.399 TU di cui al D.Lgvo 16/04/1994, n.297 e successive modificazioni, i soggetti di cui all'art.96, lettera a) (cd. “concorsisti”, ovvero partecipanti al concorso bandito nell'anno 2012, n.d.r.) e b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.), che non risultano destinatari



della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera), secondo la procedura nazionale di cui al co. 100”.

12. Ma, tra questi ultimi, il comma 108 menzionava esclusivamente quelli provenienti dalle GAE (e non anche quelli provenienti dalla GM del concorso 2012).
13. Il comma 108 veniva attuato con C.C.N.I. concernente “*La mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2016/2017*” (doc. 8), sottoscritto l’8/04/2016 presso il MIUR, intervenuto tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali: F.L.C – C.G.I.L., C.I.S.L. Scuola, S.N.A.L.S. – C.O.N.F.S.A.L.
14. Il CCNI veniva recepito da Ordinanza ministeriale n. 241 (doc. 7) emessa in pari data (da qui Ordinanza ministeriale).
15. La Ricorrente presentava la domanda di mobilità territoriale per l’assegnazione dell’ambito a livello nazionale, specificando: 1) di avere l’esigenza di ricongiungimento con il marito; 2) di avere 2 figli minori e 3) indicando, quali preferenze territoriali, 27 Ambiti (doc. 2), il Sistema Informatico del MIUR comunicava alla Ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 22 ordinari, 9 per il sostegno ed il riconoscimento di punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge (doc. 3).
16. Si evidenzia sin d’ora che il Ministero della Pubblica Istruzione accettava i predetti ambiti scelti dalla Ricorrente, convalidandoli per intero, senza alcuna variante, con propria comunicazione diretta alla stessa docente (doc.3).



17. La Ricorrente partecipava così al meccanismo di mobilità nazionale su un'unica graduatoria per la classe di concorso, contrassegnato solo marginalmente dalla precettività di disposizioni statali e provvedimenti ministeriali. Invero, come si è avuto modo di riscontrare, non senza stupore, solo al termine della selezione, la sorte dei docenti era affidata non già alla diligente valutazione dei titoli da parte di un organismo composto da funzionari competenti, ma alle risultanze digitali basate su un algoritmo, peraltro "segregato" che avrebbe elaborato acriticamente i dati dei concorrenti ed in modo non trasparente (doc. 9).
18. In data 13.08.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla Ricorrente, a mezzo della posta elettronica ordinaria, (modalità, tra l'altro, del tutto anomala), che, *"per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Lombardia Ambito 0021 su – posto sostegno"* (doc. 10).
19. Si trattava di un trasferimento "imperativo e d'ufficio" in quanto tra i 27 ambiti Lombardia 0021 era al 20 posto (doc. 2).
20. Pertanto, diversamente da quanto confermato dal MIUR/Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, il contestatissimo algoritmo, utilizzato dal MIUR per la mobilità 2016-17, determinava meccanicamente il trasferimento, pubblicato il 13-08-2016, della Ricorrente in un Ambito mai richiesto, disconoscendo la sopra citata lettera di convalida ambiti (doc. 3) e sconvolgendo la vita della stessa docente, coniugata e con due figli.
21. Giova, sin da ora, rilevare che la mobilità veniva stabilita malgrado l'Ordinanza ministeriale, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, veniva cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio – Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016 poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale. A questo



provvedimento cautelare ne seguivano altri.

22. In particolare, a mero titolo esemplificativo e per quel che rileva nel caso in esame, nel ricorso n. 6565/2016 R.G., proposto *“per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della ordinanza n.241 dell’8/04/2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l’A.S. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai ricorrenti”*, considerato *“che le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiono manifestamente infondate, sicchè, anche al fine di deliberare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione sino alla udienza di merito ...”*, il T.A.R. Lazio sospendeva l’O.M. in questione e fissava per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 20 ottobre (Ord. Cautelare n.3588/2016 dell’1/7/2016 – TAR Lazio Sez. III bis, R.G. n.6565/16).
23. Ciò nonostante, ovvero malgrado la sospensiva e i gravi rilievi del TAR LAZIO, le procedure di mobilità del personale docente non venivano sospese.
24. A fronte dell’illegittima assegnazione all’ambito su evidenziato l’odierna Ricorrente presentava prima reclamo con richiesta di accesso agli atti (doc.11.1) e poi istanza di conciliazione ex art. 135 C.C.N.L. 2006/2009 del 27/11/2007, all’Ufficio Scolastico di competenza (doc. 11), chiedendo di essere assegnato ad uno degli ambiti (già individuati nella domanda di mobilità).
25. Alla richiesta non veniva dato alcun seguito e le parti intimamente tacevano, denotando manifestamente la mancanza di correttezza e



buona fede. La censurata inerzia è a maggior ragione inescusabile per una parte pubblica che è tenuta costantemente a giustificare in maniera trasparente la propria condotta.

26. Con altro provvedimento, poi, del 31 agosto 2016, ore 18,15 (doc.10), (appena dieci ore prima dell'inizio del nuovo anno scolastico) il MIUR comunicava alla stessa docente la sede di servizio, lasciando la stessa nell'impossibilità di trovarsi un alloggio confacente ed economica.
27. Pertanto, in data 01.09.2016, la Ricorrente prendeva servizio presso MIIS058007 - PAOLO FRISI (AMBITO LOM0000021) (MI).
28. Vi è da dire poi che la Ricorrente si trova in situazione familiare molto grave che non le permette di abbandonare il nucleo familiare residente ad Atessa.
29. Infatti, in data 25/05/2016 la commissione medica per l'accertamento dell'handicap ha dichiarato che il signor Gabriele Totaro nato ad Atessa il 19/11/1933, suocero della Ricorrente, è portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104) in base alla diagnosi allegata alla presente richiesta (doc. 12).
30. La signora Armida Lattanzio nata a Vasto il 16/07/1939, coniuge del signor Totaro Gabriele, ha un invalidità civile del 70% e in data 21/05/2016, ed è sopraggiunta una trombosi a carico della vena poplitea occludente quasi interamente il lume (come si evince da documentazione allegata) e, per tali patologie non è nelle condizioni di prestare assistenza al coniuge convivente handicappato in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa e permanente (doc. 13).
31. Il signor Paolo Totaro nato ad Atessa il 16/04/1973, coniuge della Ricorrente, unico figlio del signor Gabriele Totaro, in data 06/01/2016, è stato ricoverato presso l'ospedale di Lanciano e trasferito presso l'ospedale di Teramo in quanto la tac encefalo ha rilevato una



formazione trombotica nel tratto C1 della carotide interna con stenosi di grado severo e ateroma delle biforcazioni carotidee. In data 11/01/2016 è stato sottoposto a troboaspirazione (doc. 14).

32. In data 02/03/2016, in seguito a Risonanza magnetica è stato diagnosticato al signor Paolo Totaro un focolaio emorragico intracerebrale subacuto in sede temporale anteriore destra di circa 2,5 cm. Tre piccoli esiti microemorragici in sede frontale centrale e parietale sinistra; minuscoli focolai microemorragici in sede prefrontale destra (doc. 14).
33. In data 13/07/2016 in seguito a angio tac dei vasi intracranici e dei tronchi epiaortici è stata documentata la comparsa di un'immagine lineare ipodensa endoluminale compatibile con dissezione focale, estesa cranialmente per 1,8 cm e una ectasia del vaso a tale livello del diametro di 1 cm circa. Per tale patologia il signor Paolo Totaro è sottoposto a terapia antiaggregante con 6000 unità di enoxoparina sodica mattina e sera (doc.14).
34. Per tali patologie il Signor Paolo Totaro non è nelle condizioni di prestare assistenza al padre convivente handicappato in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa e permanente (doc.14).
35. La Ricorrente è pertanto tenuta a prestare i suoi doveri di assistenza nei confronti del suo coniuge e dei di lui genitori e per l'effetto deve prestare la sua attività professionale nei pressi della sua residenza.
36. Questa circostanza era stata impossibile inserirla nei moduli "informatici" ministeriali e, benché evidenziata sia in sede di reclamo che di richiesta di conciliazione, il Miur non ne ha tenuto conto.
37. Occorre infine evidenziare che la Ricorrente, avendo deciso, per motivi familiari, di esercitare la professione docente solo in provincia di Chieti, ha sempre assunto incarichi presso istituti paritari della zona e



ha chiesto ed ottenuto l'inserimento nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento solo in provincia di Chieti (doc. 1), non ha mai chiesto il trasferimento della propria posizione in una provincia del Nord Italia, ben sapendo di rinunciare all'immediata immissione in ruolo, come è avvenuto per tutti i docenti che hanno scelto con successo, ma liberamente, l'Italia del Nord. Ha rinunciato, quindi, a circa dieci anni di insegnamento nei ruoli della Pubblica Istruzione con grave danno economico, nella consapevolezza che un giorno (anche se non vicino!) sarebbe entrata in ruolo nella provincia di residenza (provincia di Chieti) così come in ruolo erano entrati gradualmente i docenti della stessa provincia che avevano fatto analoga scelta e che oggi prestano servizio in provincia, senza alcun rischio di essere deportati al NORD Italia, come invece è avvenuto, il 13-8-2016, per i docenti immessi in ruolo con la fase C della legge 107/2015, e quindi per la Ricorrente.

38. Per quanto sopra narrato l'intera procedura di mobilità ed in particolare l'assegnazione della Ricorrente al suddetto Ambito territoriale sono illegittimi e lesivi dei diritti della Ricorrente. Infatti a seguito del trasferimento coatto dalla provincia di residenza alla provincia di Milano per effetto della mobilità 2016/2017, la Ricorrente subiva un gravissimo danno, inimmaginabile, fino al momento della pubblicazione dei trasferimenti di cui trattasi, in quanto non si era mai registrata una sequela di violazioni di legge. Pertanto, poiché una pluralità di vizi rendono invalido il trasferimento della Ricorrente presso l'attuale sede, occorre invocare adeguata tutela giudiziale.

MOTIVI DI DIRITTO

Il provvedimento di assegnazione della Ricorrente all'ambito territoriale, comunicato, peraltro, con modalità del tutto anomale e di cui solo fortuitamente dopo qualche giorno la Ricorrente ne è venuta a conoscenza è



assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

D) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento
2. Ebbene, con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'8.04.2016 (qui di seguito anche "**Ordinanza ministeriale**"), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art. 1, prevedeva che *"le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa"*.
3. Il citato C.C.N.I. dell'08.04.2016 *"concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017"*, all'art. 3, avente ad oggetto la *"mobilità territoriale a domanda e d'ufficio"* **disponeva espressamente che:** *"1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità,*



concorre all' assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l' assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...”.

4. Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi: I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s.'15/16 da fase 0 ed a); II) - fase B (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).
5. Tale fase consta, a sua volta, di tre fasi: 1) trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 (in deroga al vincolo triennale); 2) titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; 3) passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali successivo alla titolarità solo su ambito, in cui il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.



6. La fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2016 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.
7. Da ultimo la fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2016 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre *“istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito”* dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti.
8. Il successivo art. 13 del medesimo C.C.N.I. regolava il *“sistema delle precedenze”* prevedendo, chiaramente, che: *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle **quattro fasi della mobilità territoriale** per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”*.
9. Nello specifico le precedenze erano costituite da: I) disabilità e gravi motivi di salute; II) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, III) personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; IV) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; V) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; VI) personale coniuge di militare o di categoria equiparata; VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; VIII) personale che riprende



- servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.
10. Al fine della realizzazione delle descritte 4 fasi di mobilità, l'Ordinanza ministeriale, all'art. 3 regolante la *“presentazione delle domande”*, stabiliva espressamente che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”*.
11. Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: *“le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”*, ed, al successivo comma 8, precisava che: *“docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”*.
12. L'Ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all'art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all'art. 6, avente ad oggetto ***“organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi”*** prevedeva che: *“i trasferimenti ed i passaggi del personale docente,*



educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni unominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni...Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line".

13. Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio".* L'Allegato 1 al C.C.N.I. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità.
14. Nello specifico, l'Allegato 1 disciplinava l'ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase A) con riferimento alla mobilità comunale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla G, con riferimento alla mobilità provinciale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H, con riferimento alla mobilità professionale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H.



15. Il medesimo allegato prevedeva, poi, l'ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase B) con riferimento alla mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla G e con riferimento alla mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 secondo i criteri di cui alle lettere dalla a alla d, nonché con riferimento alla mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito.
16. L'allegato regolava, altresì, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase d delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016.
17. In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: 1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell' art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.

II) ASSEGNAZIONE AD UN AMBITO DIVERSO DA QUELLI ESPRESSI TRA LE PRIME PREFERENZE

1. Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato i docenti ad ambiti territoriali richiesti solo in via residuale dai docenti.
2. Infatti, nel caso di specie, la Ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale richiesto solo in via residuale (al 20° posto) e senza se ne potessero comprendere le ragioni.



3. Oltretutto la illogicità e l'assurdità di un simile provvedimento è ancora più evidente se solo si considera che al termine della procedura di assegnazione di cui all'Ordinanza ministeriale sono rimasti molte sedi di servizio tra gli ambiti territoriali richiesti non in via residuale ma principale!
4. Inoltre nell'assegnazione delle sedi di servizio è evidente una disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti in totale dispregio della normativa vigente in materia di impiego pubblico e della giurisprudenza consolidata in materia.
5. Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).
6. Ed ancora, *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).



7. In conclusione quindi, l'assegnazione non ha tenuto conto delle preferenze espresse dalla Ricorrente anzi assegnandola ad un Ambito richiesto solo in via residuale (al 20° posto).

III) ASSEGNAZIONE AVVENUTA VIOLANDO IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 2 DEL D.LVO N. 165/2001

1. L'assegnazione, prevedendo una mobilità nazionale senza limiti di distanza, ha violato altresì le disposizioni normative in materia di mobilità obbligatoria per l'impiego pubblico.
2. Come già detto, infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 10 dell'Ordinanza ministeriale “Il personale dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali”. Ciò significa che, a seguito di una normale procedura di mobilità obbligatoria, il personale docente può essere assegnato in tutti gli ambiti nazionali.
3. Ebbene, tutto ciò non è coerente con il disposto di cui all'art. 30, comma 2 del D.lvo n. 165/2001, secondo cui i dipendenti pubblici “possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti” (sottolineature e grassetto aggiunti, n.d.r.).
4. Pertanto, la domanda è semplice: può, in forza dell'Ordinanza ministeriale, al personale docente, che già presta servizio, in modo continuativo, a favore della pubblica amministrazione, essere imposta una mobilità obbligatoria a distanza superiore di cinquanta chilometri?
5. È chiaro che la risposta non può che essere negativa perché non è legittimo imporre una mobilità al personale docente, ovvero a un dipendente pubblico, in violazione dell'art. 30 citato.
6. Infatti, il limite dei 50 chilometri non costituisce un privilegio a favore di alcuni impiegati pubblici e non di altri. Esso rappresenta piuttosto



un principio generale, non derogabile, perché espressione di principi costituzionali, che tutelano non solo la dignità dei lavoratori e l'unità familiare, ma anche il buon andamento della pubblica amministrazione.

7. Per questo, limitare le procedure di mobilità all'interno di un ambito prestabilito costituisce una funzione di garanzia per il personale ma anche per la pubblica amministrazione. Ciò in quanto il personale, da una parte, è messo in condizioni di mantenere standard di servizi qualificati e qualificanti, e dall'altra, non è costretto a lavorare dovendo preferire il lavoro alla famiglia.
8. L'Ordinanza ministeriale non permette tutto questo.
9. Infatti, con una mobilità senza limiti di distanza, il personale docente è ferito nella propria dignità di lavoratore (essendo il suo stipendio non sufficiente alla sopravvivenza), ed è costretto a separarsi dalla famiglia. Tutto ciò avrà un impatto evidente sul servizio da prestare a favore degli studenti.
10. In conclusione quindi, l'assegnazione è illegittima perché è stata emessa in violazione dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, che, limitando la distanza della mobilità obbligatoria, tutela sia l'unità familiare, sia la dignità del pubblico dipendente, e conseguentemente il buon andamento della pubblica amministrazione.

IV) MANCANZA DI TRASPARENZA, MOTIVAZIONE E MANCATA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO CON ADEGUATE MODALITA'

1. Peraltro, fermo ed impregiudicato quanto detto nei motivi che precedono, ad ogni buon conto, giova evidenziare, per mero scrupolo, difensivo le diverse falle e vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'Ordinanza ministeriale n. 241/2016.



2. In particolare si denota come l'intera procedura di mobilità è violativa dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità.
3. Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. *“sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza”* ed il successivo art. 10, al comma 2, prevede che: *“l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti”*.
4. Pertanto al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base ai quali è stato trasferito in un dato ambito territoriale.
5. Gli elenchi pubblicati, poi, contengono solo i nominativi dei docenti che hanno partecipato alle operazioni senza alcuna indicazione circa la fase della mobilità cui ha partecipato il docente trasferito ovvero l'eventuale diritto ad una precedenza o, in alcuni casi, recano solo l'indicazione *“precedenza ai sensi del CCNP”* senza che sia possibile conoscere la tipologia di precedenza accordata al docente ai sensi dell'art. 13 del CCNI. (Doc. 15)
6. Ciò significa che gli elenchi di coloro che hanno ottenuto il



trasferimento o il passaggio pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali non consentono ai destinatari delle operazioni di operare una verifica sulle modalità seguite dagli Uffici nell'applicazione delle norme, determinando, in tal modo, un'evidente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della P.A.

7. Infatti, la modalità utilizzata non permette di sapere in che modo abbiano operato gli uffici nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art. 6 e dall'Allegato 1 al C.C.N.I. per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.
8. Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, *ab externo*, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016.
9. Peraltro, come già esposto in punto di fatto, la circostanza secondo cui in *prima facie* la mobilità disciplinata dall'Ordinanza ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi d'illegittimità costituzionale. Infatti le previsioni in essa contenute denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione come è stato già rilevato dal T.A.R. Lazio – Roma, con ordinanza cautelare n. 3588/2016, ha chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.
10. Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità a causa dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente di verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i



trasferimenti sono stati attuati.

11. L'ulteriore illegittimità dei provvedimenti di assegnazione e dell'intera procedura di mobilità discende dal fatto che le comunicazioni sono **state inviate a mezzo di posta elettronica ordinaria** (doc. 10 e 10.1), non consentendo, in tal modo, ai destinatari delle assegnazioni di raggiungere la certezza dell'ambito assegnato agli stessi e del contenuto delle medesime comunicazioni.
12. Difatti, la modalità utilizzata dal M.I.U.R. non attribuisce alle comunicazioni effettuate lo stesso valore giuridico della trasmissione del documento in originale, come sarebbe stato garantito, invece, dall'inoltro attraverso il portale di ISTANZE ON LINE a cui sono iscritti tutti i docenti destinatari del piano di mobilità.
13. Anche per tali motivi, dunque, l'intera procedura è del tutto irregolare.

V) ILLEGITTIMITA' DELL'USO DEL SISTEMA INFORMATICO VIOLAZIONE ART. 97 COST.

1. Le modalità tecniche utilizzate presentano poi delle carenze rilevanti. Infatti è risultato chiaro ed evidente che il sistema ha compiuto degli errori in quanto la Ricorrente è stata assegnata non ai primi ambiti non scelti, mentre c'erano posti disponibili in zona negli Ambiti indicati (doc.16)
2. L'assegnazione è avvenuta attraverso un discutibile sistema di elaborazione "centralizzato" informatico che si baserebbe su un cd "algoritmo" segregato ed inaccessibile.
3. Non è possibile entrare nel merito delle scelte operate dall'algoritmo utilizzato dal Ministero, cosa di per sé illegittima per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
4. Ciò detto è possibile tuttavia evidenziare che il sistema ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate



giornalistiche (doc. 9), il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità della stessa.

5. È pertanto evidente che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità sono residue delle cattedre non assegnate indicate con priorità dalla Ricorrente, ma anche in quelle di altre regioni (doc.16).
6. L'assegnazione è pertanto illegittima e deve essere revocata.

VI) VIOLAZIONE ART. 398 COMMA 2 DEL D. LGS. 297/1994

1. Un altro profilo di illegittimità attiene alle modalità di realizzazione della mobilità come definite dall'O.M. 241/2016 e il T.U. (D. Lgs. 297/1994).
2. Come è noto, infatti, l'art. 398 comma 2 del T.U. prevede che *“I ruoli del personale docente sono provinciali”*.
3. L'Ordinanza ministeriale, invece, nonostante non sia un atto avente forza di legge, prevede qualcosa di completamente diverso, ovvero, che il personale docente di fase C è tenuto sottoporre ad una mobilità obbligatoria. Il tenore letterale dell'art. 9 comma 10 dell'Ordinanza ministeriale è sul punto chiaro ed eloquente: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. **Il personale** immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) **dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali**, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali*



l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali” (sottolineatura aggiunta n.d.r.).

4. In sostanza al ruolo provinciale correttamente definito dal legislatore in sede di testo unico, viene sostituita una mobilità interprovinciale “indotta” e “forzata”. Infatti, l’Ordinanza ministeriale sancisce l’obbligatorietà di tale scelta, allorquando si esprime nei termini che il personale “dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali”.
5. Va inoltre detto che neppure la legge n. 107/2015 impone un obbligo di indicazione dei vari ambiti regionali. È stabilito, infatti, al comma 100 dell’art. 1 della Legge n. 107 solo che i soggetti interessati “esprimono ... l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale”, senza disporre l’obbligatorietà ma solo la facoltà.
6. Pertanto, la Legge 107/2015, in coerenza con il T.U. del 1994, non prescrive un obbligo di mobilità.
7. L’Ordinanza ministeriale quindi, avendo imposto un sistema in cui la domanda di mobilità obbligatoria, diventa necessariamente su base nazionale, è in contrasto all’art. 398 comma 2 del T.U. Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e allo stesso art. 1 comma 100 della legge 107/2015.
8. La mobilità della Ricorrente è pertanto illegittima.

VII) MANCATA VALUTAZIONE DELL’ABILITAZIONE SSIS E CONSEGUENTE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ALTRE FASI ASSUNZIONALI

1. La Ricorrente è in possesso di un diploma SSIS (Scuola di Specializzazione Insegnamento Superiore) (doc. 18).
2. Illegittimo, illogico e contraddittorio è il comportamento del MIUR allorquando non ha riconosciuto ai fini del punteggio da attribuirsi alla Ricorrente la abilitazione SSIS.



3. Tuttavia, avere frequentato la SSIS, costituisce un'adesione a un percorso formativo concorsuale ufficiale, voluto dalla pubblica amministrazione e di pari valore formativo – percorso formativo cui i Ricorrenti hanno aderito perché era chiara e indiscutibile *ab origine* la sua equipollenza e assimilazione a qualsiasi altro percorso formativo idoneo alla selezione del personale docente da stabilizzare.
4. In sostanza, mentre l'Ordinanza ministeriale consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto la sede provvisoria, sempre l'Ordinanza ministeriale non fa altrettanto appunto per i neoimmessi in ruolo Classe C, i quali sono assoggettati agli ambiti e alla chiamata diretta dei dirigenti.
5. È chiaro quindi che l'Ordinanza ministeriale esprime **una evidente disparità di trattamento**.
6. Infatti, la legge n. 107/2015 non chiarisce e non dispone alcun principio o regola generale in forza dei quali è giustificata la non equipollenza del percorso formativo e dei titoli acquisiti dai Ricorrenti rispetto agli altri docenti appartenenti alle altre fasce “privilegiate”.
7. Pertanto, sulla base (i) del percorso formativo pubblico e abilitante e (ii) delle disposizioni normative, non è ragionevole escludere i soggetti in possesso di diploma di abilitazione SSIS da una posizione analoga a quelli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015 e a quelli vincitrici di concorso nel 2012.
8. Ciò in quanto, una volta sostenuto e superato l'esame finale di abilitazione che conclude il percorso formativo, la Ricorrente è titolare di tutti i requisiti unitamente agli altri docenti che hanno frequentato altri percorsi abilitativi.
9. Ed infatti la funzione delle graduatorie *de quibus* (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili) è stata correttamente enucleata quale percorso formativo-



selettivo a carattere eminentemente meritocratico volto a garantire la migliore formazione scolastica. Ciò in quanto i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami (cfr. *Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n. 41*).

10. L'Assegnazione della Ricorrente risulta illegittima

VIII) MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA GRAVE SITUAZIONE FAMILIARE

1. Vi è poi da evidenziare, per quanto in narrativa (punti nn. 28 a 36 delle premesse) che l'esistenza di gravi patologie non è stata presa in considerazione dal Ministero, il quale ha addirittura ignorato il reclamo prima (doc. 11.1) e la richiesta di conciliazione dopo (doc.11), in cui la Ricorrente lamentava appunto venisse presa in considerazione la grave situazione familiare, nella quale si evidenzia anche l'esistenza di situazioni di invalidità (doc. 13 e doc. 14).
2. Il Ministero non ha mai fornito risposta alla Ricorrente e, anzi, non ha neanche permesso sempre alla Ricorrente di avere accesso agli atti (doc.11).
3. E' di chiara evidenza anche in questo caso la mancata di trasparenza dell'operato dell'Amministrazione, nonché l'illegittimità delle procedure adottate che non hanno preso in considerazione aspetti essenziali, come l'esistenza di patologie invalidanti.
4. A ciò si aggiunga che la condizione di forte stress emotivo derivante dal trasferimento, ha comportato un aggravarsi delle sue condizioni (doc. 13) ed è stata costretta a ricorrere a cure mediche urgenti e domiciliari (doc. 19).
5. L'assegnazione è pertanto illegittima.

IX) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 E 117 COST.



1. Alla luce della ricostruzione normativa svolta nella prima parte del presente atto, è chiaro che il personale docente ha subito comportamenti improntati all'incertezza e alla confusione.
2. In concreto, la pubblica amministrazione si è comportata in modo da far credere che mediante la selezione per le SISS (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) e altri percorsi abilitanti (TFA e PAS), il corpo docente avrebbe goduto dello stesso trattamento riservato in passato agli altri soggetti abilitati.
3. A seguito dell'Ordinanza ministeriale, tutto questo non è stato rispettato, con ciò compromettendo il principio di affidamento di affermazione giurisprudenziale, anche comunitaria.
4. Al riguardo, va pure menzionato come ai sensi della Direttiva 70/99 CE in data 20 novembre 2014, la Corte di Giustizia europea (cause riunite C 22/13, C 61/13, C 62/13, C 63/13) è stato stabilito come anche nell'impiego pubblico scolastico non sia possibile precludere l'inserimento dei docenti nei principali canali di ruolo. Infatti, *"...osta a una normativa nazionale, quale quelle di cui trattasi (legge 124/99) nei procedimenti principali che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro e tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti..."*.
5. Ebbene, ciò che è accaduto con l'Ordinanza ministeriale è che la pubblica amministrazione, utilizzando la mobilità obbligatoria senza limiti di distanza, impedisce di fatto la stabilizzazione del personale docente, costretto in concreto (i) al licenziamento o (ii) a una sostanziale precarietà insita nella probabile prospettiva di ripetuti trasferimenti nella ricerca dell'unità familiare e quindi della stabilità professionale.
6. Pertanto, seguendo quanto disposto dalla recente sentenza della Corte



di Giustizia Europea (del 26 novembre 2014 - cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13) l'Ordinanza ministeriale è illegittima perché è contraria al principio comunitario secondo cui la stabilizzazione rappresenta la regola generale dell'impiego pubblico.

7. L'odierno giudice dovrà in ogni caso disapplicare la normativa prevista dalla legge 107/2015 in quanto in contrasto con la normativa comunitaria e qualora lo ritenga fondato, sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto all'art.117 Cost. quale norma interposta rispetto alla succitata normativa comunitaria.

X) ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALITÀ DELL'ART.1, COMMA 108, DELLA LEGGE 13.7.2015 N. 107, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 36, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

1. Con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell'art. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; dell'art. 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; dell'art. 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la Ricorrente sradicata dal territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); dell'art. 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità e dell'art. 51 della Cost. Che sancisce il diritto di tutti di cittadini di accedere ai pubblici uffici.



2. Ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, l'accesso deve evidentemente avvenire rispettando il principio (i) di ragionevolezza, cui deve informarsi l'intero ordinamento giuridico, e quindi (ii) di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
3. Proprio allo scopo di evitare arbitrio da parte del legislatore, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione *“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”* in modo tale da assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
4. Ebbene nessuno dei principi costituzionali viene rispettato, in quanto tutti i neo assunti in fase “C” dal piano straordinario del personale docente di cui alla legge “Buona Scuola” sono trattati in modo diseguale rispetto alla normativa di settore.
5. Dovrà ritenersi pertanto che l'odierno giudice debba investire la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 51 e 97 della Costituzione.

***PERICULUM IN MORA E NECESSITA' DI UN PROVVEDIMENTO
CAUTELARE***

1. Non da ultimo occorre evidenziare che l'assegnazione sorretto dal *fumus boni iuris* già ampiamente descritto, sta arrecando alla Ricorrente un grave e irreparabile danno sotto diversi profili.
2. Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari



del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

3. Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per la Ricorrente di far fronte alle necessità della propria famiglia, in considerazione del fatto che, chiaramente, l'assegnazione di una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determini un danno irreparabile.
4. L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia e nell'impossibilità di fornire le adeguate cure ai figli.
5. Non può, insomma, dubitarsi, che la previsione della assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia non possa determinare un grave ed irreparabile danno e che lo stesso non possa ricevere ulteriori forma di tutela se non mediante un provvedimento d'urgenza.
6. In altri termini, l'impossibilità per la Ricorrente di poter convivere con la propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria.
7. Nel caso di specie, il danno, come se non bastasse, è ancora più grave e irreparabile. Non va infatti dimenticato quanto già precisato abbondantemente nelle premesse (punti da 28 a 36) e nel motivo VIII, ovvero che la Ricorrente si trova in una grave situazione familiare, nella quale si evidenzia anche l'esistenza di situazioni di invalidità (doc. 13 e doc. 14).
8. Proprio da queste situazioni di invalidità dei membri della famiglia, la Ricorrente è tenuta a prestare i suoi doveri di assistenza nei confronti del suo coniuge e dei di lui genitori e per l'effetto deve prestare la sua attività professionale nei pressi della sua residenza.
9. È chiaro che la lontananza dalla propria residenza e l'impossibilità di tornare a casa renderà molto difficile se non impossibile svolgere



questa essenziale funzione a vantaggio dei membri della propria famiglia, oggi in situazione di grave bisogno (suoceri e coniuge) cui si aggiungono figli ancora bambini.

10. Oltre al danno anche la beffa; infatti, la Ricorrente – non va dimenticato – dovrà trovare un alloggio nei pressi dell’istituto scolastico a cui verrà preposta con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia.
11. E’ indubbio, infatti, che: 1) l’affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la Ricorrente dovrà provvedere; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell’odierna Ricorrente.
12. Pertanto, risulta palese che la richiamata assegnazione arreca un danno morale ed economico, grave e irreparabile. Tutto ciò, di per sé, costringerebbe la Ricorrente a rinunciare alla detta assegnazione anche perché risulterebbe, di fatto, impossibile sempre per la Ricorrente garantire (i) l’assistenza dei membri della famiglia che si trovano in oggettive situazioni di necessità, nonché (ii) il sostentamento proprio e della propria famiglia considerando le spese che sarebbe costretta a sostenere a fronte dello stipendio che la stessa percepisce.
13. Di conseguenza, a prova della sussistenza del *periculum*, è sufficiente precisare che è assolutamente urgente ripristinare immediatamente la legalità violata: negare un provvedimento urgente, **anche e preferibilmente inaudita altera parte**, significherebbe costringere la Ricorrente innanzi tutto a stravolgere, dalla sera alla mattina, la sua organizzazione familiare, con quali conseguenze sul suo stato d’animo e sul suo delicato compito di insegnante è facile immaginare.
14. E se è vero che la Ricorrente ad oggi ha avuto un’assegnazione provvisoria nel proprio comune di residenza, non va tuttavia dimenticato che la Legge 107/15 introduce la durata triennale



dell'incarico, ragion per cui la Ricorrente si vedrebbe costretta nuovamente il prossimo anno a stare lontana dalla sua famiglia per ben 3 anni, il che si tradurrebbe in un danno gravissimo e soprattutto irreparabile, in particolare per la sua sfera privata e familiare.

15. Occorre segnalare che sul punto sono stati emessi diversi procedimenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir.Lav.2000,400; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016”.
16. Nel caso specifico, poi, vale la pena di ricordare che la illegittimità dei provvedimenti di trasferimento è stata già riconosciuta in numerosi casi anche dalla Magistratura del Lavoro in sede cautelare ex art.700 c.p.c e dalla Magistratura Amministrativa.
17. All'uopo, si evidenziano e richiamano:
 - l'Ordinanza n. 28744/2016 del 16.09.2016 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani nel procedimento ex art.700 n.5890/2016 RG, che ha dichiarato l'illegittimità dell'assegnazione dell'Ambito di destinazione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'Ambito Territoriale Puglia (Foggia) richiesto, condannando l'Amministrazione scolastica competente all'assegnazione di una delle sedi disponibili nell'Ambito territoriale Puglia, o in altra sede elencata nelle preferenze espresse dalla Ricorrente;
 - l'ordinanza di sospensione della mobilità emessa nel corso del procedimento n.6565/2016 RG dal TAR Lazio, in favore di alcuni docenti che hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione



- dell'efficacia, dell'O.M. n. 241/2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti;
- il Decreto N.04816/2016 REG.PROV.CAU. emesso dal TAR Lazio nell'ambito del procedimento n.6565/2016 RG, integrato da motivi aggiunti, che ha sospeso l'efficacia degli atti di mobilità alla quale i ricorrenti erano stati sottoposti in attuazione dell'O.M. n.241/2016, di assegnazione provvisoria, fino al momento della trattazione collegiale della domanda;
 - il Decreto MIUR. AOOUSPRM. REGISTRO UFFICIALE (U). 0018682.26-08-2016 con il quale USP Roma ha eseguito quanto stabilito con Decreto dal TAR Lazio N. 4816/2016 REG.PROV.CAU.;
 - l'ordinanza di sospensione della mobilità n.4720/2016 REG.PROV.CAU. emessa nel corso del procedimento n. 6780/2016 RG dal TAR Lazio, che ha sospeso la procedura di mobilità ed ha fissato la trattazione del merito all'udienza del 20.10.2016;
 - l'Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Caltagirone, in data 11.07.2016, nel ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 700, iscritto al n. 535/2016 RG;
 - l'Ordinanza emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, a seguito di ricorso in via d'urgenza, in uno con il ricorso ex art.414 c.p.c., n.6202/2016 RG.
18. Pertanto, anche in questo caso, alla stregua delle pronunce summenzionate, occorre un provvedimento che, in via di urgenza, preferibilmente inaudita altera parte, ordini agli Enti convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere al



trasferimento immediato della Ricorrente nel primo ambito utile tra quelli indicati, o, in via meramente subordinata, mantenere la Ricorrente in servizio sulla sede di insegnamento provvisoria occupata nell'AS 2015/2016 o nell'AS 2016/2017, in attesa del definitivo esito del presente giudizio. Come peraltro disposto in sede cautelare anche dal TAR Lazio, per altri ricorrenti, ad esempio con il Decreto cautelare n.4816/2016. previa disapplicazione della illegittima O.M. n.241/2016, che ha recepito il C.C.N.I. sottoscritto in pari data.

* * * * *

Tutto ciò premesso e ritenuto la **Prof.ssa Falorio Elisabetta**, come sopra rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

Alla S.V.Ill.ma, affinché, disattesa ogni contraria istanza, difesa od eccezione, voglia:

1. *In via cautelare e d'urgenza e inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti,*

sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile,

- sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della Ricorrente presso l'Ambito 021 della Lombardia, assegnando la stessa a) all'istituto scolastico cui la Ricorrente è stata addetta nell'anno 2015/16 o, b) nella sede di assegnazione provvisoria per l'anno 2016/17 ovvero, in c) subordine, a uno degli ambiti territoriali scelti nella domanda di mobilità in considerazione dell'ordine ivi indicato e fino al numero 10;
- comunque adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;



2. *In via preliminare, per quanto dedotto in premessa – stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità*

- dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione;
- dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis per contrasto all'art. 117 Cost. quale norma interposta rispetto alla sopradescritta normativa comunitaria,
- e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della Ricorrente il 13 Agosto 2016, assegnando anche temporaneamente e con riserva la Ricorrente a) all'istituto scolastico cui la Ricorrente è stata addetta nell'anno 2015/16 o, b) nella sede di assegnazione provvisoria per l'anno 2016/17 ovvero, in c) subordine, a uno degli ambiti territoriali scelti nella domanda di mobilità in considerazione dell'ordine ivi indicato, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3. *In via principale e nel merito*

- accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, a.s. 2016/2017, per le motivazioni ampiamente esposte nel corpo del



ricorso, in particolare

- accettare e dichiarare il diritto della Ricorrente a essere confermata nell'Istituto di cui al Contratto di Assunzione del 2015/2016;
- accettare e dichiarare il diritto della Ricorrente inserita nelle graduatorie delle assegnazioni definitive nel rispetto dell'ordine di preferenze territoriali espresso nella domanda di mobilità;
- *per l'effetto*, ordinare all'Amministrazione di assegnare la Ricorrente a) all'istituto scolastico cui la Ricorrente è stata addetta nell'anno 2015/16 o, b) nella sede di assegnazione provvisoria per l'anno 2016/17 ovvero, in c) subordine, a uno degli ambiti territoriali scelti nella domanda di mobilità in considerazione dell'ordine ivi indicato fino al numero 10;
- adottare ogni provvedimento utile atto a tutelare la posizione giuridica della Ricorrente;
- *in ogni caso*, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'O.M. n.241 del 08-04-2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'anno 2014-2015 di proporre domanda di mobilità su scuola e consente agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tale possibilità alla Ricorrente (in quanto docente assunta da GAE - graduatorie ad esaurimento);
- *in ogni caso*, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, altresì in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti indicati nel suddetto bollettino provenienti dalla GM del concorso 2012 indipendentemente dal punteggio, essendo un



numero rilevante, autorizzare la notifica per pubblici proclami ma ai sensi dell'art. 151 c.p.c (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR;

- in subordine, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari;
- riservare ogni decisione sul risarcimento del danno morale e materiale nella fase di merito;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze degli onorari della presente procedura.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Estratto posizione GAE pre-assunzione;
- 2) Domanda di mobilità territoriale per assegnazione di sede;
- 3) Lettera notifica assegnazione ambito nazionale,
- 4) Proposta di assunzione del 2015;
- 5) Perfezionamento di assunzione del 2015 e relativa convalida;
- 6) Contratto di assunzione del 2015;
- 7) O.M. 241 del 8.4.2016;
- 8) CCNI del 8.4.2016;
- 9) Articoli a stampa;
- 10) *Emails* del 13 Agosto e del 31 Agosto;
- 11) Richiesta di Tentativo di Conciliazione;
- 12) Certificati di invalidità Totaro Gabriele;
- 13) Certificati di invalidità Lattanzio e attestazioni dell'impossibilità di sostegno al coniuge Totaro Gabriele;
- 14) Certificati medici Totaro Paolo;
- 15) Bollettini Trasferimenti relativi all'istruzione secondaria di



- secondo grado, pubblicati dal MIUR il 13-08-2016;
- 16) Posti disponibili per il sostegno in provincia di Chieti;
 - 17) Assegnazioni provvisorie in provincia di Chieti;
 - 18) Attestato Diploma SISS.

Roma, 6 ottobre 2016

Avv. Vincenzo BASSI

Avv. Carla DI LELLO

Ai sensi DM n. 55/2014 si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato ed è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di € 259,00.

Roma, 6 ottobre 2016

Avv. Vincenzo BASSI

Avv. Carla DI LELLO

